



## CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL  
PIEMONTE

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Bussoleno (TO)

Via Pec

Oggetto: Comune Bussoleno (TO) - Rendiconti 2017 e 2018

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 38/2021/PRSE approvata  
dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 24 febbraio 2021.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it) | pec: [piemonte.controllo@cor-teconticert.it](mailto:piemonte.controllo@cor-teconticert.it)





# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 38/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato

le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Bussoleno (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

Visto l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di

svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*" previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista l'ordinanza n. 10 del 18 febbraio 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie

di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 26 ter del D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che dall'esame delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2015, n. 266 dall'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del **Comune di Bussoleno (To)** (Ente con popolazione residente calcolata al 1° gennaio 2020 pari a 5.824 abitanti – fonte ISTAT) sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente con nota n. 13050-13051 del 1° dicembre 2020

con allegata apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota firmata digitalmente dal Sindaco e dall'Organo di revisione, pervenuta tramite la piattaforma Con.Te. in data 17 dicembre 2020 (prot. n. 13373).

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistenti i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

\*\*\* \*\*

### **1. Capacità di riscossione**

Per l'anno 2017 la capacità di riscossione globale dell'Ente, calcolata sulla base dei dati contenuti nel quadro relativo agli indicatori in finanza locale, è pari al 66,42% (quadro 20 del certificato di finanza locale).

Più nel dettaglio, dall'esame del "rendiconto 2017 - entrate" risulta che l'Ente ha riscosso sul titolo 1, in conto residui, euro 254.123,59 a fronte di residui iniziali di euro 1.010.352,58 (circa il 25,15%); migliore è la riscossione sul titolo 3, sempre in conto residui, per il quale le riscossioni ammontano ad euro 418.328,10 rispetto ad euro 648.506,71 di residui iniziali (circa il 64,51%).

La capacità di riscossione in conto residui in generale si attesta a circa il 50,52% (riscossi euro 1.555.218,69 a fronte di residui attivi iniziali di euro 3.078.315,93).

Con riferimento all'esercizio 2018, invece, la capacità di riscossione globale dell'Ente, calcolata sulla base dei dati contenuti nel quadro relativo agli indicatori in finanza locale, risulta pari al 58,42%, in decremento rispetto all'esercizio 2017 (pari al 66,42%).

Più nel dettaglio, dall'esame del "rendiconto 2018- entrate" risulta che l'Ente ha riscosso sul titolo 1, in conto residui, euro 499.017,45 a fronte di residui iniziali di euro 1.365.352,31 (circa il 36,55% - in aumento rispetto al valore del 25,15% realizzato 2017); sul titolo 3, sempre in conto residui, sono stati riscossi euro 261.728,15 ad euro 483.177,18 di residui iniziali, con una percentuale di realizzazione del 54,17%, in calo rispetto a quella del 2017 (pari al 64,51%).

La capacità di riscossione in conto residui in generale nel 2018 migliora, attestandosi a circa il 70,58%, (euro 1.237.705,33 riscossioni; euro 1.753.528,80 residui attivi iniziali). Nel 2017 il valore percentuale era del 50,52%.

Si rileva, inoltre, che dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto dell'anno 2018 (vgs. pag. 24) emerge come l'Ente abbia conservato residui attivi antecedenti all'anno 2015 per un importo complessivo di euro 651.010,35.

Difficoltà nell'attività di riscossione, peraltro, sembrano emergere anche da una prima consultazione dei dati del rendiconto dell'anno 2019 (tratti dalla BDAP) per i quali risulta un incremento dei residui attivi (pari complessivamente ad euro 7.625.761,35, di cui euro 2.178.742,61 proveniente dalla gestione dei residui) ed un peggioramento della capacità di riscossione in conto residui delle entrate del titolo 1, pari al 26,79% (riscossi euro 344.048,31 a fronte di residui iniziali di euro 1.284.405,46). Per le entrate del titolo 3, invece, la capacità di riscossione subisce solo un lieve calo portandosi al 52,96% (riscossi euro 264.852,23 a fronte di residui iniziali di euro 500.115,65).

A fronte di tale contesto, l'Ente è stato invitato a:

- fornire elementi di valutazione in ordine all'andamento della riscossione, specificando le misure adottate o che si intende adottare per migliorarne le percentuali di realizzazione;
- specificare le ragioni della conservazione di residui attivi risalenti nel tempo.

Con la nota pervenuta in data 17 dicembre 2020, l'Ente ha rappresentato che dall'anno 2015 al 2019 ha visto il susseguirsi di un elevato *turn over* del personale dipendente con particolare riguardo all'Area finanziaria e tributi.

Nel puntualizzare che sono state adottate tutte le misure possibili per procedere alla sostituzione del personale, è stato evidenziato che solo al termine dell'anno 2018 si è avuta una stabilizzazione per l'assunzione dell'attuale Responsabile di Area.

Viene poi evidenziato che *"[i]l non facile ricambio di personale ha avuto conseguenze, tra cui l'inevitabile rallentamento delle pratiche gestionali, che se pur procedendo in maniera ordinaria e senza prescrizioni, hanno risentito nella gestione massiccia che questo ente si trova ad affrontare in termini di solleciti di pagamenti e accertamento per mancati pagamenti da parte di utenti, in particolar modo legati alla Tari"*, per la quale nell'anno 2019, sono state concluse le attività di riscossione per gli anni 2015 - 2017.

Per altro verso, viene segnalato che, nel mese di giugno dell'anno 2018, vi è stato un evento calamitoso (frana) che ha impegnato tutto il personale in servizio in attività straordinarie, che sono proseguite anche nel 2019 e che, ancora oggi, interessano alcuni uffici.

Nel corso dell'annualità 2020, inoltre, l'Ente riferisce di aver intrapreso, anche con personale esterno di supporto, una verifica della banca dati TARI al fine di combattere l'evasione del tributo. Attività che proseguirà anche nel corso dell'annualità 2021.

Nel dettaglio, per il recupero dell'evasione della Tari riferita all'annualità 2018 e seguenti, l'Ente ha inteso procedere con la notifica di cartelle di pagamento, evitando di inviare ulteriori avvisi bonari, oltre al primo con il quale si dà notizia al contribuente dell'importo dovuto. L'introduzione di questa nuova gestione consente all'ente di ridurre i tempi e i costi per il recupero degli insoluti.

Per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico è stato precisato, invece, che dal 2020, tale tributo viene gestito direttamente dall'Ente prevedendo il pagamento anticipato, per cui il tasso di incasso è pari al 100%.

La seguente tabella elaborata dall'Amministrazione riepiloga l'attività di riscossione svolta dal concessionario della riscossione coattiva:

Anno di invio a riscossione coattiva	Importo totale	Importo riscosso
2017	238.389,83	46.227,08
2018	202.368,91	47.114,06
2019	407.637,85	64.137,19

L'Ente, infine, ha fornito un prospetto riepilogativo dei residui attivi, specificandone le ragioni del mantenimento.

Nel complesso, la Sezione rileva una capacità di riscossione piuttosto contenuta, soprattutto con riguardo alle entrate del titolo 1 in conto residui.

Per tale criticità si rende necessario che l'Ente adotti ogni misura organizzativa necessaria ad implementare la propria capacità di riscossione al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento.

Il reiterarsi di tale situazione, per altro verso, può generare, prospetticamente, una sofferenza di liquidità con la necessità di sopportarne i relativi oneri.

Con specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

In ordine poi all'esigenza di preservare gli equilibri di bilancio, si rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporterebbe, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Dal punto di vista contabile, per altro verso, si rammenta che il richiamato principio contabile, al punto 9.1., precisa che *"[t]rascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie"*.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente, per un verso, a monitorare con attenzione l'andamento dei residui attivi la cui gestione deve essere improntata al rispetto dei richiamati principi contabili e, per altro verso, ad assumere ogni iniziativa utile a potenziare la capacità di

riscossione delle entrate proprie per le quali, allo stato, si rilevano percentuali piuttosto contenute e in tendenziale peggioramento.

## **2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Argomento strettamente correlato alla capacità di riscossione è la determinazione del FCDE.

Per l'anno 2017 l'Ente ha accantonato a titolo di FCDE l'importo di euro 462.045,38.

Dal prospetto reperibile sulla BDAP (all.c - FCDE) e dal prospetto reperibile sul sistema Finanza Locale (quadro 18) emerge che i residui attivi complessivi sono pari ad euro 2.848.119,84, dei quali euro 1.258.617,6 antecedenti il 2017.

Con riferimento all'esercizio 2018, invece, l'importo accantonato a titolo di FCDE risulta pari al maggiore importo di euro 579.857,51.

Aumentano sensibilmente i residui attivi complessivi, pari ad euro 4.564.754,86, dei quali euro 1.480.671,89 antecedenti il 2018 (tratti sempre dal prospetto concernente la composizione del FCDE – allegato c) al rendiconto ex art. 11, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 118 del 2011).

Con la relazione sullo schema di rendiconto dell'anno 2018 (vgs. pag. 14) l'Organo di revisione ha rappresentato che il FCDE è stato calcolato sulla base del metodo ordinario, ovvero *"applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi"*.

Per l'anno 2017, invece, l'Organo di revisione, sempre con la relazione sullo schema di rendiconto (vgs. pag. 13) ha attestato dapprima l'utilizzo del metodo semplificato, per poi specificare che la *"determinazione del FCDE è inoltre avvenuta avuto riguardo alla percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi nell'ultimo quinquennio (dati medi)"*, ovvero il dato utilizzato in applicazione del metodo ordinario.

Considerati i valori della riscossione indicati al precedente punto 1. e tenuto conto, per un verso, dell'entità del FCDE accantonato negli anni 2017 e 2018 e, per altro verso, dei residui attivi accumulati in tali esercizi ed in tendenziale crescita, l'Ente è stato invitato a:

- fornire dimostrazione della congruità del FCDE accantonato negli anni 2017 e 2018, da determinarsi sulla base dei criteri indicati al punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, previo invio dei relativi prospetti di calcolo;

- fornire elementi di valutazione in ordine all'andamento della riscossione, specificando le misure adottate o che si intende adottare per migliorarne le percentuali di realizzazione;
- specificare le ragioni della conservazione di residui attivi risalenti nel tempo.

A fronte di tali richieste l'Ente, con la nota pervenuta in data 17 dicembre 2020, ha indicato le modalità di determinazione del FCDE per gli anni 2017 e 2018 fornendo i relativi prospetti dai quali si evince che il fondo è stato accantonato con riguardo alle sole voci di entrate relative, per il titolo 1, all'imposta comunale sugli immobili per gli accertamenti di anni pregressi (capitolo 1060 – art. 1) ed alla TARES-Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (capitolo 1140 – art 3), mentre per il titolo 3 relativo alle sanzioni per violazione del codice della strada (capitolo 3060 – art. 1).

Nello specifico, l'importo del fondo:

- per l'anno 2017:
  - per le indicate voci del titolo 1 è stato complessivamente di euro 442.354,33 a fronte di residui finali di euro 660.740,96 (pari al 66,94%);
  - per l'indicata voce del titolo 3 è stato complessivamente di euro 19.691,05 a fronte di residui finali di euro 24.818,31 (pari al 79,34%);
  - complessivamente di euro 462.045,38 a fronte di residui finali di euro 685.559,27 (pari al 67,39%);
- per l'anno 2018:
  - per le indicate voci del titolo 1 è stato complessivamente di euro 552.974,98 a fronte di residui finali di euro 688.971,29 (pari al 80,26%);
  - per l'indicata voce del titolo 3 è stato complessivamente di euro 26.882,53 a fronte di residui finali di euro 31.626,50 (pari al 85%);
  - complessivamente di euro 579.857,51 a fronte di residui finali di euro 720.597,79 (pari al 80,46%).

A fronte di tali dati, nel premettere (seppur erroneamente come si dirà in seguito) che ai sensi del punto 3.3. dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 il FCDE può essere pari almeno al 70% nel 2017 ed al 75% nel 2018, l'Ente ha riportato i calcoli relativi alle percentuali di accantonamento.

Dall'esame dei prospetti prodotti è comunque emerso che l'Ente, applicando il metodo ordinario di calcolo, ha accantonato un FCDE congruo per l'anno 2018, seppur con riguardo alle sole voci di entrata prima segnalate.

Per l'anno 2017, invece, l'accantonamento per le voci del titolo 1 sono state inferiori rispetto alle percentuali calcolate tenendo conto dei valori di riscossione del quinquennio precedente.

Nello specifico, per gli accertamenti degli anni pregressi a titolo di imposta comunale sugli immobili, al volume di residui finali di euro 201.643,37 è stata applicata la percentuale del 60% in luogo della percentuale del 77,62% indicata dallo stesso Ente, con un minor accantonamento di euro 35.529,56.

Analogamente, per le entrate da TARES al volume dei residui finali di euro 459.097,59 è stata applicata la percentuale del 70% in luogo della percentuale del 76,90%, con un minor accantonamento di euro 31.677,74.

A fronte di tali risultanze si rileva, ad ogni modo, che il prospetto del risultato di amministrazione dell'anno 2017 riporta una quota disponibile di euro 141.080,17 che risulta capiente rispetto al maggior valore che il FCDE avrebbe acquisito se l'Ente avesse applicato le corrette percentuali di calcolo.

Tenuto conto dell'esito della descritta istruttoria svolta in contraddittorio con l'Ente la Sezione rileva, per gli anni 2017 e 2018, significativi elementi di incertezza nelle modalità di determinazione del FCDE derivanti da una non corretta applicazione dei principi contabili in materia di determinazione del FCDE sotto i diversi profili di seguito esposti.

In primo luogo, si rileva l'erronea prospettazione dei principi contabili effettuata dall'Ente nella parte in cui ha ritenuto di poter accantonare un FCDE almeno pari al 70% nell'anno 2017 (per l'anno 2018, seppur sia stata effettuata analoga affermazione con un limite del 75%, dal riscontro dei dati è emerso che l'Ente non ha effettuato tale riduzione, sebbene abbia effettuato il calcolo del fondo per le sole voci di entrata in precedenza esposte).

Tale interpretazione delle norme che regolano la determinazione del F.C.D.E. non è corretta. La possibilità di ridurre l'ammontare del F.C.D.E. nei termini indicati dall'Ente riguarda lo stanziamento nel bilancio di previsione e non l'accantonamento del fondo in sede di rendiconto.

Il punto 3.3. dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 disciplina le modalità di quantificazione del F.C.D.E. in sede di bilancio di previsione, di assestamento e, in ultimo, di rendiconto.

Per ciò che rileva nel presente contesto, si evidenzia che la facoltà di ridurre al 70% l'entità del F.C.D.E. era prevista per la fase di redazione del bilancio di previsione, per il quale, al fine di prevedere un graduale inserimento di tale nuovo istituto di finanza pubblica, il legislatore ha regolato un regime transitorio stabilendo, tra l'altro, che "[c]on riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento

*quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" (con l'art. 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021, la percentuale di accantonamento è stata ridotta al 90 per cento al verificarsi di determinate condizioni ivi specificate).*

Con riguardo al rendiconto, al medesimo punto dell'allegato 4/2, è invece previsto che *"fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio".*

Quest'ultima facoltà, in particolare, sempre al fine di rendere graduale la costituzione del fondo in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi, consiste nella possibilità, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, di determinare il F.C.D.E. per un importo non inferiore alla somma tra il F.C.D.E. nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il F.C.D.E. nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, sottratti gli utilizzi del F.C.D.E. effettuati per la cancellazione o lo stralcio di crediti.

Si tratta del c.d. metodo semplificato a cui l'Organo di revisione del Comune di Bussoleno ha fatto cenno nella relazione sullo schema di rendiconto dell'anno 2017, per poi però affermare che il FCDE è stato determinato tenendo conto dei valori medi di riscossione del quinquennio precedente, ovvero i valori utilizzati per la determinazione del fondo con il metodo ordinario.

Per quanto esposto, l'Ente avrebbe dovuto accantonare in sede di rendiconto un FCDE senza alcun abbattimento percentuale, previsto per il solo stanziamento in bilancio secondo le modalità in precedenza esposte. Irregolarità comunque determinatasi per il solo anno 2017 per il quale emerge nella sostanza l'adozione del metodo ordinario di calcolo.

Per l'anno 2018, invece, sebbene in sede istruttoria sia stata evocata la possibilità di determinare il fondo con il limite del 75%, nei fatti, sulla base di prospetti di calcolo forniti, l'Ente ha accantonato un FCDE applicando integralmente le percentuali di calcolo derivanti

dai valori medi di riscossione del quinquennio, applicando peraltro una leggera maggiorazione per la voce delle entrate da sanzioni al codice della strada (accantonata per l'85% dei residui finali a fronti di una percentuale del 78,75%).

Un ulteriore profilo di non corretta applicazione dei principi contabili in discussione discende poi dal fatto che l'Ente ha effettuato il calcolo del FCDE per le sole voci di entrata relative, per il titolo 1, all'imposta comunale sugli immobili per gli accertamenti di anni pregressi (capitolo 1060 – art. 1) ed alla TARES-Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (capitolo 1140 – art 3), mentre per il titolo 3 relativo alle sanzioni per violazione del codice della strada (capitolo 3060 – art. 1).

Sul punto si evidenzia che l'esempio n. 5 riportato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 specifica che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario, in primo luogo, *“individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”*.

Lo stesso esempio chiarisce che *“[n]on richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,*
- b) i crediti assistiti da fidejussione,*
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”*.

Chiariti tali aspetti, viene infine specificato che *“[c]on riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

Trattando poi la determinazione del FCDE in sede di rendiconto, nel medesimo esempio n. 5 si prevede che in tale occasione *“è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”* con riferimento alle entrate che, in sede di redazione del bilancio, sono state ritenute idonee a dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione.

Ai fini del rendiconto, pertanto, per l'individuazione delle voci di entrate per le quali si rende necessario determinare il FCDE assumono rilievo i criteri illustrati nella nota integrativa del bilancio.

Ebbene, per il Comune di Bussoleno, tale documento, per l'anno 2017, si limita ad affermare che *"sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta riscossione, prevalentemente la Tassa Rifiuti (TARI), e alcune entrate di carattere tributario per le quali, a livello prudenziale si è ritenuto opportuno per l'anno in corso procedere ad effettuare un accantonamento a fondo"*.

Nella nota integrativa del bilancio per l'anno 2018, invece, si legge *"[l]a determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando i risultati come da Allegato 'Fondo crediti di dubbia esigibilità'. Ai sensi del D.lgs. 118/2011 - allegato 4/2 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - punto 3.3. - non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale"*.

A fronte di tali specificazioni la Sezione ritiene che l'Ente non abbia adeguatamente assolto all'obbligo di fornire un'adeguata illustrazione dei motivi per cui non ha ritenuto determinate entrate di dubbia o difficile esazione.

Il tenore letterale delle note integrative ai bilanci degli anni 2017 e 2018 sul punto è del tutto generico sia con riferimento alla tipologia di entrate ritenute di incasso certo e sia con riferimento alle ragioni per cui per tali entrate non sussisterebbe alcun rischio di riscossione.

Per la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate il principio contabile richiede una *"adeguata illustrazione"* nella nota integrativa del bilancio di previsione.

Tale onere non può considerarsi assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione.

In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli

equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Ciò posto, a fronte dell'indeterminatezza dei contenuti delle richiamate note integrative, la Sezione prende atto che il FCDE è stato effettivamente accantonato con riguardo solamente a tre articoli di altrettanti capitoli di bilancio (due del titolo 1 ed uno del titolo 3).

In valore assoluto, per l'anno 2017, considerando le sole entrate dei titoli 1 e 3, il valore di residui attivi su cui l'Ente ha calcolato il FCDE è di euro 685.559,27 a fronte del valore complessivo di euro 1.848.529,49 (ovvero il 37,09%).

Di questi, a mero titolo esemplificativo, euro 1.362.467,24 sono entrate della tipologia 101 (imposte tasse e proventi assimilate) di cui euro 748.538,16 provengono dagli esercizi precedenti. Per tale tipologia di entrata la capacità di riscossione in conto residui è del 23,98%.

Per le entrate del titolo 3, invece, i residui attivi complessivi sono di euro 483.177,18, di cui 194.652,05 provenienti da esercizi precedenti.

I valori dell'anno 2018 risultano comunque elevati.

Considerando sempre le sole entrate dei titoli 1 e 3, il valore di residui attivi su cui l'Ente ha calcolato il FCDE è di euro 720.597,79 a fronte del valore complessivo di euro 1.784.521,11 (ovvero il 40,38%).

Di questi, sempre a mero titolo esemplificativo, euro 1.284.405,46 sono entrate della tipologia 101 (imposte tasse e proventi assimilate) di cui euro 866.334,86 provengono dagli esercizi precedenti con una capacità di riscossione in conto residui pari al 36,41%.

Per le entrate del titolo 3, invece, i residui attivi complessivi sono di euro 500.115,65, di cui 199.806,90 provenienti da esercizi precedenti.

Considerati tali dati, la Sezione rileva come l'Ente abbia determinato il FCDE prendendo con riferimento solo una limitata parte dei residui attivi, senza fornire in nota integrativa del bilancio un'adeguata illustrazione di una così ampia entità di residui attivi ritenuti di certa riscossione.

Tale circostanza pone pertanto in dubbio la congruità del FCDE accantonato per gli anni 2017 e 2018 in ordine al quale, per i profili in precedenza esposti, l'Ente non ha applicato correttamente i principi contabili indicati dal punto 3.3. e dall'esempio n. 5 contenuti nell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Tale circostanza può costituire un fattore di squilibrio per il bilancio dell'Ente dal momento che il FCDE costituisce *uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie*

*a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente a dare puntuale attuazione ai richiamati principi che regolano la formazione del FCDE in sede di bilancio, di assestamento del bilancio ed in sede di rendiconto, con riserva di verificare la corretta applicazione di tali principi in occasione dell'esame dei successivi rendiconti.

### **3. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali**

Si rilevano, inoltre, criticità nei pagamenti dei debiti commerciali, per i quali l'indicatore di tempestività annuale è pari a 69,78 giorni per il 2017 e a 62,44 giorni per il 2018.

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione sullo schema di rendiconto nell'anno 2018 (vgs. pag. 26), in merito alle misure da adottare per il rispetto della tempestività dei pagamenti, raccomandava di *"porre in essere ogni necessaria iniziativa di programmazione finanziaria finalizzata ad assicurare una maggiore tempestività dei pagamenti"*.

Invitato a comunicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 (non ancora pubblicato sul sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013) ed a specificare le misure adottate o che si intende adottare per ricondurre tale parametro nei limiti di legge, l'Ente si è limitato a comunicare il dato affermando di aver provveduto alla relativa pubblicazione.

Nello specifico, l'indicatore dell'anno 2019 è pari a 45,85.

Dall'ulteriore consultazione del sito Internet è stato tratto anche l'indicatore annuale dell'anno 2020, pari a 33,29.

Pur rilevando un tendenziale miglioramento, l'Ente continua a risultare in ritardo nel pagamento dei debiti commerciali.

Ad ogni modo, sebbene espressamente richiesti, l'Ente non ha indicato le ragioni di tali ritardi né ha specificato le iniziative assunte o che intende assumere per ricondurre l'indicatore nei limiti di legge.

Al riguardo, nel richiamare quanto affermato da questa Sezione in diverse occasioni (*ex multis* deliberazione n. 147/2020/SRCPIE/PRSE), si evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le quali, mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare, peraltro, che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)"*.

Tali norme, peraltro, hanno previsto un obbligo di accantonamento di risorse nel risultato di amministrazione che dovrà permanere fino al rispetto di specifiche condizioni previste dal comma 859, lettere a) e b) dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Quest'ultimo obbligo, introdotto dall'art. 38-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), è ora previsto dal comma 863 della legge n. 145 del 2018 laddove prevede che “[i]/ Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

Quest'ultimo comma, in particolare, prevede le misure da adottare nel caso in cui non venga ridotto il debito commerciale residuo entro specifici parametri, ovvero vi sia un indicatore annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Per altro verso, si rammenta che l'art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 231 del 2002 prescrive che “[i]/ creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Da tale norma ne consegue che il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali può costituire per l'Ente ragione di ulteriori esborsi a titolo di interessi di mora.

Infine, si evidenzia che l'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “[a]/ fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Rilevato quanto sopra, la Sezione, invita l'Ente ad adottare ogni misura organizzativa necessaria a garantire il rispetto dei termini di pagamento nel rispetto delle richiamate norme ed al fine di non gravare il bilancio con eventuali spese per il pagamento di interessi di mora, ferme restando le misure che a decorrere dall'anno 2021 dovranno essere applicate in attuazione delle richiamate disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018.

#### 4. Parametri di deficiarietà

In sede istruttoria, chiarita l'esistenza di un mero refuso nella compilazione del prospetto relativo ai parametri riguardanti l'anno 2018, per l'anno 2017 ha trovato conferma il mancato rispetto del parametro di deficiarietà n. 4) *Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.*

Sul punto, l'Ente ha rappresentato che "[g]li impegni nel corso dell'annualità 2017 significano esigenze di gestione rappresentate dagli Uffici comunali, per cui la plausibile motivazione del parametro è determinata da un probabile squilibrio dei residui passivi".

È stato poi precisato che l'attività di cancellazione dei residui più anziani è stata avviata nel 2019 e che proseguirà per gli esercizi successivi, fino al loro riequilibrio.

Al riguardo, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, invita l'Ente a dare compiuta attuazione ai principi contabili che regolano la gestione dei residui e riepilogati al punto 9.1. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 al fine di rimuovere le palesate condizioni di disordine contabile che ha richiesto la necessità di effettuare la rappresentata operazione di "pulizia" di residui passivi.

Sul punto è giusto il caso di evidenziare che il richiamato principio contabile, tra l'altro, prevede che "[i] debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato".

Si rileva, inoltre, l'assoluta rilevanza dell'operazione di revisione ordinaria dei residui da effettuare annualmente prima della redazione del rendiconto ai sensi 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011, richiamato dall'articolo 228, comma 3, del TUEL.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente, qualora non vi abbia già provveduto, ad operare con solerzia un'attenta revisione dei residui (sia attivi che passivi), adottando le misure organizzative necessarie per evitare il reiterarsi di un irregolare accumulo di residui, in pregiudizio della veridicità dei documenti di bilancio.

In argomento, si ricorda quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/QMIG in ordine agli effetti dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per cui, operando una corretta gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere a una naturale stabilizzazione mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione.

## **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

### **ACCERTA**

- per gli anni 2017 e 2018 la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare in bilancio e in sede di rendiconto;
- per gli anni 2017 e 2018 una limitata capacità di riscossione in conto residui, soprattutto delle entrate del titolo 1, confermata dai dati di rendiconto dell'anno 2019;
- per l'anno 2017 il mancato rispetto del parametro di deficiarietà n. 4) *Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;*
- per gli anni 2017-2018-2019-2020, seppur in tendenziale miglioramento, la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali,

### **INVITA**

l'Ente a:

- dare corretta attuazione ai principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per i profili indicati in motivazione;
- monitorare con attenzione l'andamento dei residui attivi la cui gestione deve essere improntata al rispetto dei richiamati principi contabili;
- monitorare con attenzione l'efficacia delle misure già adottate per l'implementazione dell'attività di riscossione e ad assumerne di ulteriori qualora necessarie a potenziarne l'effettività e l'efficacia;
- ad adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare una corretta gestione dei residui nei termini indicati in motivazione.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bussoleno.


Se ne dispone, altresì, la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore  
Dott. Marco Mormando



Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria l'**1 marzo 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

